Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

R.G. n. 24373/2012

13493/12

Sent. n.

Rep 16465/12

TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Michele Caccese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. - R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente

TRA

S. SPA

ATTRICE

E

- BANCA

CONVENUTA

NONCHE'

- BANCA 2

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

BANCA 3

CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

BANCA 4

CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

D'A. D.

CHIAMATO IN CAUSA-CONTUMACE

NONCHE'

F.D.

Il GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

CHIAMATO IN CAUSA-CONTUMACE

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale d udienza del 21/6/2012, da intendersi qui integralmente trascritto.

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della "novella" (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit.

Tanto precisato, deve osservarsi che la società S. SPA - (d'ora in poi, per brevità, -) agiva in giudizio, nei confronti della BANCA - -), chiedendo:

- dichiararsi la responsabilità di Intesa nel pagamento degli assegni bancari tratti sul conto corrente n. 1000/17 – di cui era titolare essa istante presso la - BANCA 2 , Filiale di - , piazza G. (originariamente acceso preso la BANCA 2 , piazza Garibaldi n. 385) – n. - per l'importo di € 79.465,36 e n. - per l'importo di € 97.123,36, perché entrambi contraffatti nell'importo;

- per l'effetto, condannarsi la banca al pagamento, in favore di essa attrice, della somma di € 79.465,36, con valuta dal 22/3/2002 e della somma di € 97.123,36, con valuta dal 29/4/2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva:

- di non essere legittimata passiva, avendo ceduto il ramo d'azienda comprendente i rapporti relativi alla propria Filiale di , alla - BANCA 2 , come da atto in data 28/6/2002, con efficacia a far data dal giorno 1/7/2002;

- che, in ogni caso, gli assegni bancari indicati nell'atto di citazione era stati negoziati presso altri istituti di credito: l'assegno n. 3900154338 per l'importo di € 79.465,36, all'ordine di D'A D. , presso BANCA 4 ; l'assegno n. - per l'importo di € 97.123,36, all'ordine di F.D. - , presso la BANCA 3 ;

- che, pertanto, vi era la responsabilità di detti istituti di credito per aver negoziato i titoli di credito in questione senza effettuare i dovuti controlli.

Pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda, ovvero, in caso di accoglimento della stessa, dichiararsi l'esclusiva responsabilità della BANCA 2 e della BANCA 3 , con condanna delle stesse a tenere indenne essa convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla soccombenza nella lite; in via ancor più gradata, chiedeva di essere tenuta indenne dai soggetti che avevano materialmente incassato gli assegni, D'A D. e F.D.

-

LA BANCA provvedeva, quindi, a chiamare in causa F.D.

La BANCA 2 (- ')

chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei suoi confronti, deducendo che la cessione del ramo d'azienda cui faceva riferimento la Intesa era divenuta efficace dopo l'avvenuta negoziazione dei titoli di credito in questione.

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

La BANCA 3 (-)

chiedeva rigettarsi la domanda di manleva formulata nei suoi confronti, deducendo:

- di aver ricevuto, da parte di un proprio cliente, tale F.D. , il solo incarico di incasso;

- che l'assegno era stato pagato da BANCA quale banca trattaria;

- di aver raccolto le generalità del cliente, le quali, se richieste, potevano essere comunicate alla banca trattaria;

- che, in ogni caso, non ricorreva alcuna responsabilità della banca che aveva pagato il titolo, atteso che, per giurisprudenza costante, detta responsabilità poteva sussistere soltanto in caso di mancata diligenza nell'esame dell'assegno bancario.

In via subordinata, per l'ipotesi dell'accoglimento della domanda, chiedeva di essere manlevato da F.D. , quale soggetto che aveva materialmente provveduto ad incassare l'assegno bancario n. - per l'importo di € 97.123,36, che provvedeva a chiamare in causa.

BANCA 4 (- .

- '), chiedeva rigettarsi la domanda di manleva, deducendo:

- che, secondo consolidata giurisprudenza, la banca che pagava a persona diversa dal legittimo prenditore del titolo era esonerata dall'obbligo di reiterare il pagamento a quest'ultimo qualora il suo comportamento in occasione del primo pagamento fosse stato esente da colpa;

- che, infatti, la banca era tenuta, in base a tale orientamento, a pagare l'assegno presentato all'incasso, salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, della presenza di segni evidenti di manomissioni del titolo, tali da rilevarsi con la normale diligenza.

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

Non si costituivano in giudizio, invece, il D'A ed il F. , nonostante la ritualità della notificazione degli atti di chiamata in causa.

Si procedeva all'espletamento di prova testimoniale, nonché a C.T.U. grafologica.

Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia dei chiamati in causa F.D. e D'A.D. , i quali, pur essendo stati ritualmenrte evocati in lite, non si sono costituiti in giudizio.

Ciò postop, rileva il Tribunale che sussiste la legittimazione passiva della Intesa.

E' vero che nella fattispecie in esame trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 58, comma 5°, D. lgs. n. 385/1993, a norma del quale, in caso di cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti individuabili in blocco, i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari consistenti nell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese e nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, con la precisazione che, "*trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva*". Ed è vero, inoltre, che tale disciplina è interpretata dalla Corte regolatrice nel senso che la stessa, in ragione della sua specialità, deroga alla regolare generale di cui all'art. 2560 c.c., che contempla la semplice aggiunta della responsabilità del cessionario a quella del cedente (cfr. Cass. 29/10/2010, n. 22199). Tuttavia, è pur vero che, affinché la richiamata disciplina speciale possa in concreto avere spazio di operatività, nel senso della responsabilità esclusiva del cessionario, è in ogni caso necessario che venga fornita la prova dell'avvenuta pubblicazione della

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

cessione di ramo d'azienda in Gazzetta Ufficiale (cfr., sul punto, Cass. 16/6/2006, n. 13954, la quale ha affermato l'onere probatorio in questione a carico del cessionario che pretenda l'adempimento nei confronti del debitore ceduto).'Nella vicenda per cui è causa, avendo la convenuta BANCA prospettato la responsabilità in via esclusiva, in ordine alle obbligazioni risarcitoria, della cessionaria BANCA 2 allegando, a ben vedere, un fatto estintivo *ex* art. 2697 c.c., era certamente a suo carico l'onere di fornire la prova dello stesso, mediante produzione in giudizio della documentazione rilevante ai fini dell'operatività della fattispecie di cui al citato art. 58, comma 5°, D. lgs. n. 385/1993.

Ciò detto, è opportuno evidenziare che, in astratto, ove venga eseguito il pagamento di un assegno bancario emesso con clausola non trasferibile a favore di persona diversa dal traente, può profilarsi una responsabilità concorrente sia della banca trattaria che di quella che abbia in concreto negoziato il titolo. Infatti la sostituzione della banca presentatrice a quella trattaria riguarda soltanto il pagamento dell'assegno e non si estende alla verifica della legittimità del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell'assegno nella stanza di compensazione, dove il titolo potrebbe e dovrebbe essere esaminato dalla banca trattaria. La conseguenza è che, ricorrendone tutti i presupposti, venendo in rilievo un inadempimento di entrambe le banche, si configura una responsabilità solidale delle stesse per il danno subito dal traente (cfr. Cass. 30/3/2010, n. 7618; Cass. 11/2/2008, n. 3187).

Le precisazioni che precedono consentono di cogliere l'inconsistenza giuridica delle argomentazioni sviluppate sia dalla BANCA che dalla BANCA3 per sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, in ogni caso, di affermare in astratto tale legittimazione in capo a tutti gli istituti di credito - ad

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

eccezione della BANCA 2 per le diverse ragioni esposte *supra* in relazione all'operatività della disciplina *ex* art. 58, D. lgs. n. 385/1993 - dovendosi sul punto sottolineare che, avendo la convenuta BANCA evocato in lite, tra gli altri, anche i suindicati istituti di credito, allegandone la esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di causa, la domanda attorea deve considerarsi estesa automaticamente a tutte le predette parti processuali (cfr., tra le altre, Cass. 3/3/2010, n. 5057).

Ciò detto in punto di legittimazione passiva, va rilevato che, com'é ormai pacifico in giurisprudenza, la responsabilità della banca trattaria e di quella negoziatrice, in caso di pagamento di assegno non trasferibile in favore di persona diversa dall'effettivo traente, ha natura contrattuale. Secondo il più recente orientamento espresso dalla Corte regolatrice, infatti, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43, R.D. n. 1736/1933, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass. sez. un. 26/6/2007, n. 14712). A detta conclusione la Corte regolatrice perviene in base a ragionamento pienamente condivisibile che si riporta di seguito nei suoi tratti essenziali. La natura contrattuale di detta responsabilità discende dal dato che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito della clausola di non

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed in capo al banchiere presso cui l'assegno non trasferibile è posto all'incasso sorge, prima d'ogni altro, un obbligo professionale - derivante dalla sua stessa funzione, in considerazione della quale la legge stabilisce, appunto, che l'assegno possa esser girato per l'incasso solo ad un banchiere - di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. E la responsabilità deriva appunto dalla violazione di un siffatto obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo ed al buon fine della sottostante operazione: E' quindi da tali premesse che si ricava la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43, comma 1°, R.D. n. 1736/1933, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Nella stessa direzione si muove la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

successivamente, avendo la stessa affermato che la responsabilità della banca per inosservanza del disposto dell'art. 43 cit., "*non richiede che colui a cui favore risulta emesso l'assegno non trasferibile ne sia stato prenditore, ovvero ne abbia avuto il possesso, necessario e sufficiente essendo solo che, per effetto della violazione dell'obbligo di osservare la clausola di non trasferibilità nel pagamento al giratario per l'incasso, il beneficiario del titolo non lo abbia incassato*" (così Cass. 10/11/2010, n. 22816). In particolare, come ripetutamente sostenuto dai Giudici di legittimità, il richiamato art. 43 disciplina in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell'art. 1189 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Ed invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato, "*e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca dalla violazione dell'obbligazione* ex lege, *posta a suo carico dal menzionato art. 43*" (così Cass. ult. cit.; v., altresì, Cass. 22/10/2010, n. 21729; Cass. 25/8/2006, n. 18543; Cass. 13/5/2005, n. 10118; Cass. 12/3/2003, n. 3654).

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Invero, secondo il condivisibile orientamento dei Giudici di legittimità, la banca può essere ritenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato

non a fronte della mera alterazione del titolo di credito, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. 4/10/2011, n. 20292; Cass. 2/4/2010, n. 8127; Cass. 15/7/2005, n. 15066).

Orbene, nella fattispecie in esame deve escludersi che gli assegni bancari emessi dalla S.SPA pacificamente contraffatti nell'indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi, presentassero evidenti segni di falsificazione, tali da essere riconosciuti secondo il comune patrimonio di conoscenze cui può verosimilmente attingere il bancario medio e, nella vicenda concreta, cui poteva attingere il personale delle banche ove gli stessi furono materialmente presentati per il pagamento.

Trattasi di conclusione alla quale si giunge avuto riguardo all'indagine grafologica compiuta dal C.T.U., nominato nella persona della dott.ssa A.D.S. - , la quale è pervenuta all'accertamento dell'alterazione dei documenti in questione anche mediante il ricorso, all'uopo autorizzato da questa A.G. previa espressa richiesta, a tecniche d'indagine fotografica. Ora, va tenuto conto che gli assegni bancari *de quibus* non presentano segni di modificazioni e di alterazioni riscontrabili *de visu*, occorrendo aggiungere, peraltro, che gli importi ed i nomi dei prenditori risultano impressi sugli stessi a mezzo macchina da scrivere, così come la data di emissione di uno dei titoli. Il C.T.U. ha, in particolare, riscontrato la manomissione degli assegni per abrasione meccanica di quanto preesistente negli spazi preposti alla compilazione di luogo, data di emissione, importo in cifre, importo alfanumerico, soggetto beneficiario del titolo e girata. Ebbene, avuto

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

riguardo all'elaborato tecnico depositato agli atti, alle tecniche d'indagine utilizzate delle quali viene dato conto nello stesso, nonché al percorso motivazionale che sorregge le conclusioni raggiunte dall'ausiliare, deve senz'altro escludersi che gli assegni per cui è lite presentassero alterazioni rilevabili *ictu oculi*, dovedosi al contrario affermare che queste fossero riscontrabili soltanto mediante utilizzazione di particolari tecniche d'indagine o comunque da parte di esperto grafologo. Ne deriva che, facendo applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità della banca per il pagamento di assegno contraffatto, non vi sono i presupposti per affermare che il pagamento dei titoli emessi dalla S. sia stato effettuato dagli istituti di credito evocati in lite in violazione del canone di diligenza media richiesto dal banchiere. Tale conclusione è, peraltro, rafforzata dal rilievo che nella vicenda in esame non si trattava della falsificazione della sottoscrizione dell'emittente i titoli - rispetto alla quale la responsabilità del banchiere deve saggiarsi anche alla stregua della cocnreta possibilità per lo stesso di operare un riscontro con il cd. *specimen* della firma del correntista - bensì, come detto, di altri profili contenutistici degli assegni.

Né vi sono elementi per affermare che un motivo di allarme fosse costituito dagli importi degli assegni bancari in contestazione, rispetto a quelli di norma emessi dalla S.SPA atteso che, in mancanza di qualsivoglia dubbio oggettivamente desumibile dall'esame visivo di tali documenti, deve ritenersi che, secondo un giudizio basato sull'*id quod plerumque accidit*, siffatta divergenza di importi, di per sé considerata, non potesse configurare quale fattore ostativo al pagamento richiesto.

Il GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata dalla S. non può che essere rigettata.

Conseguentemente, rimangono assorbite tutte le domande di manleva proposte dalle banche, anche nei confronti dei chiamati in causa F.D. e D'A.D.

Una valutazione complessiva della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, in uno all'avere comunque la società istante subito una perdita economica a causa di un comportamento illecito di rilevanza anche penale posto in essere da terzi soggetti, induce a dichiarare interamente compensate le spese di lite fra l'attrice e gli istituti di credito tutti evocati in giudizio.

Anche fra detti istituti di credito le spese di lite vanno compensate, avuto riguardo anche al mutamento di orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari contraffatti, nonché, quanto al problema della legittimazione passiva da individuarsi alternativamente fra BANCA BANCA2alla carenza probatoria sulla concreta operatività della disciplina di cui all'art. 58, D. lgs. n. 385/1993.

Le spese relative all'epletata C.T.U. grafologica, così come liquidate con decreto emesso in data 19/5/2009, vanno poste definitivamente a carico della società attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) dichiara la contumacia di F.D. e D'A.D.;

b) rigetta la domanda proposta dalla società S.SPA;

c) dichiara assorbite tutte le domande di manleva avanzate dalle banche;

d) dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese di lite;

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Michele CACCESE

e) pone definitivamente a carico della società attrice le spese relative alla espletata C.T.U., così come liquidate con decreto emesso in data 19/5/2009.

Napoli, 24/12/2012.

IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Michele Caccese)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 DIC. 2012
IL CANCELLIERE
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Sepe